

1926 N° 193, il nostro Istituto è autorizzato a contribuire al finanziamento dell'I.N.C.I.P. mediante versamenti in conto corrente alla Cassa D.D. e R.R. delle somme necessarie ad integrare quelle altre delle quali può disporre la Cassa stessa a favore dell'Ente medesimo, fino a raggiungere in un primo tempo l'importo complessivo di 500 milioni di lire.

Tali somme e' senti del R.D. 15 giugno 1933 N° 856, che proroga fino al 31 dicembre 1933 le disposizioni del R.D. 17 ottobre 1930 N° 1453, sono fruttifere per l'Ente finanziatore del 6.25% annuo, dal giorno del versamento di esse alla Cassa Depositi e Prestiti.

La Cassa medesima, valendosi di tali disposizioni, concede all'I.N.C.I.P. dei mutui con garanzia ipotecaria, sugli stabili di questi costruiti e con vincolo sugli stipendi dei funzionari inquirenti, mentre il rimborso delle somme versate dagli Enti finanziatori, viene effettuato con ammortamento quinquennale decorrente dal 1° gennaio successivo alla ultimazione dei fabbricati, constatato dagli uffici tecnici governativi.

In base a tali norme di legge il nostro